

	Ente COMUNE DI SOLTO COLLINA Provincia di Bergamo	Numero 3	Data 26-03-2019
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE ALIQUOTA I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) PER L'ANNO 2019			

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

MAURIZIO ESTI	SINDACO	Presente
COSTANTINO CONSOLI	VICE SINDACO	Presente
DAVIDE GHIDINI	CONSIGLIERE	Presente
NISIDE BERTOLA	CONSIGLIERE	Presente
CLAUDIO NEGRINELLI	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA PEDRETTI	CONSIGLIERE	Presente
LUCA SUARDINI	CONSIGLIERE	Presente
SABRINA AMAGLIO	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA PEDEMONTI	CONSIGLIERE	Assente
FRANCESCA ROMELI	CONSIGLIERE	Assente
DANIELE ZIBONI	CONSIGLIERE	Assente

Assistite il Segretario Comunale DOTT.SSA COSIMA DE CARLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il DOTT. MAURIZIO ESTI nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato:

A seguito della surroga convalida del nuovo consigliere, subentra il consigliere Sabrina Amaglio, pertanto i consiglieri comunali presenti sono n°8

Il Sindaco-Presidente da lettura dell'oggetto posto al numero 3 dell'ordine del giorno: imposta unica comunale (I.U.C.) approvazione aliquota I.M.U. (Imposta Municipale Unica) per l'anno 2019;

Relaziona il Consigliere Bertola Niside con delega al bilancio che illustra il punto posto all'ordine del giorno al nr. 3

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del consigliere delegato Bertola Niside;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito al comma 639 l'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno, 28 novembre 2014, che ha rivisto i criteri di assoggettamento dei terreni agricoli a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tale decreto prevede che questo Comune è considerato montano ai fini dell'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli e quindi esentato dal pagamento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9 -bis, del citato decreto legge n. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per gli immobili ordinari sono modulabili come segue:

- aliquota di base: 0,76 per cento, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi da 0,46% a 1,06%), esclusi gli immobili classificati in categoria D per i quali non è prevista la diminuzione ma solo la possibilità di aumento sino a 0,3 punti percentuali;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base (sempre nel rispetto della riserva di legge sugli immobili D) :
 - a. fino allo 0,40 per cento nel caso di:
 - a 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni);
 - a 2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - a 3) immobili locati;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili adibiti ad abitazione principale

e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continua ad applicarsi la normativa del D.L. 201/2011;

- ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all'attività agricola;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. "merce", ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono assimilati all'abitazione principale, quindi esentati, dall'imposta gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, D.L. 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, commi 707 e 708 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è concessa la detrazione di euro 200,00 per unità immobiliare:

– sulle unità immobiliari categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

– sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che:

– l'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile;

– considerato che per l'anno 2015 l'Amministrazione Comunale aveva deciso di non applicare la TASI alle II^a abitazioni, aumentando per la stessa aliquota l'imposta IMU II^a abitazione, dando la possibilità ai possessori di immobili strumentali alla deducibilità di una quota pari al 20%;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento,
- VISTO che il D.M. del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato nella G.U. n. 28/2019, ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 degli enti locali.

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4 lett. B, del D.L. n. 35/2013, secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2013:

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

VISTO che la LEGGE 30 dicembre 2018 n.145 "Legge di Bilancio 2019" ha come principale modifica la mancata proroga nel 2019 della sospensione dell'aumento dei tributi locali introdotta dall'art.1, comma 26 L.28 dicembre 2018 n.208, a fronte della quale era stata stabilita la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

CONSIDERATO che per effetto dell'applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. "legge di stabilità 2013"), dal 2013:

–gli introiti derivanti dall'applicazione dell'imposta agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D sono di spettanza dello Stato limitatamente al gettito derivante dall'aliquota standard dello 0,76 per cento (lettera f, comma 380);

–è di spettanza del Comune l'intero introito derivante da tutti gli altri immobili, nonché l'eventuale quota eccedente derivante dall'applicazione di un'aliquota superiore rispetto all'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (lettera a, comma 380);

–è di spettanza del Comune anche l'introito derivante da attività di accertamento (imposta, sanzioni e interessi) degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (lett. f, comma 380), oltre che l'introito derivante da attività di accertamento per tutti gli altri immobili;

–non si applica la riserva statale sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono su l rispettivo territorio (lett. f, comma 380);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 27 maggio 2014, con la quale è stato approvato il "Regolamento Imposta Unica Comunale - IUC", che comprende anche la disciplina dell'IMU;

VISTI:

–il decreto ministeriale 28 novembre 2014, relativo all'assoggettamento all'imposta dei terreni agricoli, pubblicato in gazzetta ufficiale (serie generale n.284 del 6 dicembre 2014 - suppl. ordinario n. 93), del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno, che non prevede l'assoggettamento ad IMU dei terreni agricoli di questo Comune;

CONSIDERATO che, a seguito delle numerose modifiche della disciplina IMU la stima della base imponibile e del relativo gettito sconta un margine di aleatorietà;

VALUTATO quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi adottati ed ai servizi da garantire;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2019 le seguenti aliquote:

TIPOLOGIA	
Aliquota di base	1,05 per cento
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze	0,4 per cento
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 convertito nella Legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,2 per cento

VISTO l'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico enti locali), che prevede come termine per la deliberazione del bilancio di previsione il 31 dicembre dell'anno precedente al quale il bilancio di previsione si riferisce;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, del D.lgs 18.08.2000 n. 267, dal responsabile del servizio tributi Sig. Zana Giancarlo, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

RILEVATO altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all'art. 49, del D.LGS 18.08.267 da parte del responsabile del servizio ragioneria Sig. Giancarlo Zana in ordine al rilascio del parere di regolarità contabile;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che la presente deliberazione è adotta ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;
2. di determinare le aliquote relative all'anno 2019, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria –I.M.U.

TIPOLOGIA	
Aliquota di base	1,05 per cento
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze	0,4 per cento
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 convertito nella Legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,2 per cento

3. di dare atto che dette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019;
4. di dare atto che le aliquote IMU per ogni tipologia di immobile non supera il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto del comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013;
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
6. Di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000.

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE ALIQUOTA I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) PER L'ANNO 2019

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 I comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ESPRIME

- ☐ PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità contabile della deliberazione suindicata.

Addì, 20-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **GIANCARLO ZANA**

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE ALIQUOTA I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) PER L'ANNO 2019

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 I comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ESPRIME

- ☐ PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della deliberazione suindicata.

Addì, 20-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **GIANCARLO ZANA**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. MAURIZIO ESTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA COSIMA DE CARLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line dell'Ente il giorno 16-04-2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, D.Lgs.n.267/2000.

Solto Collina, lì 16-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA COSIMA DE CARLO

Estremi esecutività

Divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 del T.U. – D.Lgs.n.267/2000

Solto Collina lì 11-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA COSIMA DE CARLO

È copia conforme all'originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA COSIMA DE CARLO